

COMUNE DI CASTENEDOLO

STATUTO

Delibera n. 23 del 31/3/2004.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi Fondamentali

1.1 La comunità di Castenedolo è costituita in ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

1.2 L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

2.1 Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, con particolare riguardo al principio della pari opportunità fra i sessi, della integrazione sociale ed allo sviluppo delle nuove generazioni.

2.2 Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla gestione amministrativa ed alla vita politica della Comunità.

2.3 La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi complessivi.

2.4 Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva di ogni persona, intesa nella sua totalità con particolare attenzione a quella più debole, anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse umane, spirituali, naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) la promozione di una società autenticamente multietnica, garantendo a ciascuno uguali diritti e doveri, incentivando la cooperazione tra i popoli e la cultura della pace, nel ripudio di ogni forma di razzismo e violenza.

2.5 Il Comune riconosce a tutti i cittadini il diritto alla pratica sportiva, con particolare riguardo verso le nuove generazioni, come insieme di tutte le forme di partecipazione allo sport, sia ricreative che agonistiche. A tale fine promuove lo sviluppo degli impianti e delle strutture e della "sana" pratica sportiva tramite le attività delle società sportive, con o senza scopo di lucro e comunque secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

2.6 La vita culturale è un valore irrinunciabile e costituisce fattore di sviluppo anche economico della Comunità. A tal fine il Comune organizza il pubblico servizio di Biblioteca, quale garanzia del diritto di accesso all'informazione da parte di tutti i cittadini nei modi e termini previsti dalla normativa vigente e dall'apposito regolamento.

2.7 Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 3 - Programmazione e Forme di Cooperazione

3.1 Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

3.2 Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3.3 I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione in equo rapporto di complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

3.4 Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni ad uno o più consorzi di Comuni, ad Istituti e Enti provinciali o regionali.

Art. 4 - Territorio e Sede Comunale

4.1 La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni e agglomerati: Alpino, Bettole-Taetto, Capodimonte, S. Giustina-Finiletti-Rodenga, Macina-Bodea,. Nell'appendice, allegato A del presente Statuto, sono riportate le denominazioni delle antiche borgate, storicamente riconosciute dalla comunità.

4.2 Il territorio del Comune si estende per kmq 26,23 ed è confinante con i Comuni di Brescia, Rezzato, Mazzano, Calcinato, Montichiari, Ghedi e Borgosatollo.

4.3 Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro che è il capoluogo.

4.4 Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale o nelle sale civiche. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4.5 La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare, potendosi anche avvalere del parere e del supporto tecnico delle agenzie culturali presenti sul territorio.

4.6 All'interno del territorio del Comune di Castenedolo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 5 - Albo Pretorio

5.1 Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

5.2 La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 6 - Stemma e Gonfalone

6.1 Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Castenedolo e con lo stemma raffigurante un albero di castagno come riprodotto nell'allegato B.

6.2 Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone comunale, costituito da un drappo azzurro con riportato al centro lo stemma del Comune e con la sovrastante scritta "Comune di Castenedolo", il tutto riccamente ornato di fregi d'argento.

6.3 L'uso del Gonfalone e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali, sono normati da apposito regolamento.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 - Organi

7.1 Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta con i compiti e con le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

7.2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di legge.

7.3 L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 8 - Consiglio Comunale

8.1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.

8.2 Il Consiglio Comunale esercita le competenze demandate dalla legge.

Art. 9 - Competenze ed Attribuzioni

9.1 Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

9.2 Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della Amministrazione.

9.3 Nell'adozione degli atti fondamentali segue il metodo e gli strumenti della programmazione e del confronto, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

9.4 Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

9.5 Ispira la propria azione al principio di solidarietà con spirito di servizio.

Art. 10 - Sessioni e Convocazione

10.1 L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

10.2 Sono sessioni ordinarie quelle convocate in occasione dell'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

10.3 Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

10.4 Gli adempimenti previsti al 3° comma, in caso di assenza temporanea, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vice-Sindaco.

Art. 11 - Regolamento del Consiglio Comunale

11.1 Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento, il quale:

- a) detta le norme di funzionamento dell'organo ed in particolare le modalità di convocazione e di presentazione e discussione delle proposte;
- b) indica il numero dei consiglieri necessario per le sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;
- c) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari di controllo e garanzia, se istituite;
- d) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;
- e) disciplina i diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari;
- f) definisce le modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza in una indennità di funzione.

Art. 12 – Commissioni Consiliari

12.1 Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari permanenti o speciali.

12.2 Il Regolamento di cui al precedente articolo disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

12.3 Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 13 – Consiglieri Comunali

13.1 La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

Art. 14 - Diritti e Doveri dei Consiglieri Comunali

14.1 Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

14.2 L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

14.3 Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

14.4 Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti inclusi i beni patrimoniali.

Art. 15 - Gruppi Consiliari

15.1 I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

15.2 Il regolamento deve prevedere la Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16 - Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

16. 1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:

a) quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1. dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco;

2. cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

3. riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga della metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.

16. 2. Le modalità di scioglimento e sospensione sono disciplinate dalla legge.

Art. 17 Rappresentanza legale dell'ente

17.1 Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

17.2 La rappresentanza legale, compresa quella in giudizio, viene esercitata direttamente dal Sindaco oppure tramite il funzionario delegato .

17.3 La Giunta Comunale autorizza il Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del comune adottando apposita deliberazione di autorizzazione a promuovere un'azione legale, resistere in giudizio, conciliare, transigere o rinunciare agli atti.

17.4 Il funzionario del settore competente, con propria determinazione, affida l'incarico al patrocinatore dell'ente, sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale.

Art. 18 - Competenze del Sindaco

18.1 Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

18.2 Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

18.3 Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

18.4 Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

18.5 Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

18.6 Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

18.7 Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana

Art. 19 - Attribuzioni di Amministrazione

19.1 Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a)** dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b)** promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c)** convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
- d)** esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- e)** emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6, del D.Lgs. 267/2000;
- f)** nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- g)** conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
- h)** nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 20 - Attribuzioni di Vigilanza

20.1 Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:

- a)** acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b)** promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c)** compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d)** può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa la Giunta e il Consiglio Comunale;
- e)** collabora con i Revisori del Conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f)** promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 21 - Attribuzioni di Organizzazione

21.1 Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a)** stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione in un termine non superiore a 20 (venti) giorni.
- b)** convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c)** esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d)** propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e)** ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e/o a Consiglieri Comunali;
- f)** riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio nella prima seduta utile.

Art.22 Linee programmatiche di mandato

22.1 Entro il termine di giorni trenta dalla data della prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il documento contenente gli indirizzi generali di governo, nonché le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.

22.2 La mancata approvazione da parte del Consiglio del documento di cui al precedente comma non comporta obbligo di dimissioni per il Sindaco.

22.3 Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche, mediante presentazione di emendamenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento consiliare.

22.4 Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Art. 23 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

23.1 In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle suddette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.

23.2 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 24 - Nomina della Giunta

24.1 Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione..

24.2 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio

Art. 25 - Vicesindaco

25.1 Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il Vice Sindaco lo sostituisce. Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di presidente del Consiglio Comunale nel caso di cessazione dalla carica del Sindaco.

Art. 26 - Giunta Comunale

26.1 La Giunta è l'organo di governo del Comune.

26.2 Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

26.3 Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 27 - Composizione

27.1 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di 6 (sei) Assessori. La Giunta è validamente costituita e funzionante purchè siano stati nominati almeno 4 assessori. Gli assessori sono di norma scelti tra i Consiglieri eletti, ma possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ed aventi requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore (Assessore esterno). Ad essi si applicano le limitazioni previste dalla legge.

27.2 Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

27.3 Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale adottandi ed adottati, ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco e fino al primo grado tra gli Assessori.

27.4 Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

27.5 Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 28 - Funzionamento della Giunta

28.1 La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

28.2 Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla stessa.

28.3 Qualora siano stati nominati n.4 assessori, la seduta della Giunta Comunale è valida purchè siano presenti due assessori, oltre al Sindaco o Vice Sindaco,; in caso di nomina di n.6 assessori per la validità della seduta sarà necessaria la presenza di n. 3 assessori, oltre al Sindaco o Vice Sindaco.

Art. 29 - Attribuzioni

29.1 La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

29.2 La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, dei funzionari o dei dirigenti.

29.3 La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 30 - Mozione di sfiducia

30.1 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati (cioè 6 su 16) e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario Comunale

Art. 31 – Ruolo e funzioni

31.1 Il Comune ha un Segretario Comunale titolare dipendente dall'apposita agenzia, nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente

31.2 Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

31.3 Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco e qualora non sia stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, o in assenza di questi, dei responsabili di area, e ne coordina l'attività, a tal fine convoca le conferenze dei dirigenti o dei responsabili di area.

31.4 Il Segretario Comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

31.5 Nel processo verbale delle deliberazioni devono essere riportati: la proposta di deliberazione, il nominativo degli intervenuti e l'esito delle votazioni. Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali hanno la facoltà di far riportare gli interventi o dettandoli o, se già scritti, allegandoli al verbale.

31.6 Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale.

Art. 32 - Vice segretario

32.1 Un funzionario direttivo in possesso dei requisiti per accedere al posto di Segretario comunale della qualifica iniziale, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Capo II Uffici

Art. 33 - Principi Strutturali ed Organizzativi

33.1 L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

33.2 La Giunta Comunale approva un apposito regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 34 - Struttura

34.1 L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 35 - Personale

35.1 Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

35.2 La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Titolo III SERVIZI

Art. 36 Servizi Pubblici Comunali

36.1 Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

36.2 I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 37 Forme di gestione dei servizi pubblici

37.1 Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge

37.2 Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

37.3 Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

37.4 I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 38 Aziende Speciali

38.1 Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

38.2 Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

38.3 I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 39 Struttura delle aziende speciali

39.1 Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

39.2 Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

39.3 Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

39.4 Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

39.5 Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

39.6 Il Consiglio Comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

39.7 Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 40 Istituzioni

40.1 Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

40.2 Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

40.3 Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

40.4 Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

40.5 Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento

40.6 Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 41 Società per azioni o a responsabilità limitata

41.1 Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

41.2 L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

41.3 Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

41.4 I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

41.5 Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

41.6 Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 42 - Principi e Criteri

42.1 Il bilancio di previsione, il conto consultivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

42.2 L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio, anche su proposta di un singolo consigliere, richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

42.3 Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei Revisori del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

42.4 Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 43 - Revisori Del Conto

43.1 I Revisori del Conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

43.2 Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

43.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 44 - Controllo di Gestione

44.1 Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

44.2 La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

**PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE**

**Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

**Capo I
Organizzazione territoriale**

Art. 45 - Organizzazione Sovracomunale

45.1 Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

**Capo II
Forme collaborative**

Art. 46 - Principio di Cooperazione

46.1 L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 47 - Convenzione

47.1 Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

47.2 Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 48 - Consorzi

48.1 Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

48.2 A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

48.3 La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio comunale secondo le modalità stabile nella convenzione.

Art. 49 - Accordi di programma

49.1 Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

49.2 L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

49.3 Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50 - Partecipazione

50.1 Il Comune garantisce, promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

50.2 Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

50.3 Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

50.4 L'Amministrazione attiverà forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici e di associazioni su specifici problemi di loro interesse.

Capo I Iniziativa politica e amministrativa

Art. 51 - Interventi nel Procedimento Amministrativo

51.1 I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

51.2 La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

51.3 Le modalità dell'intervento dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi in un procedimento amministrativo sono determinate nell'apposito regolamento in materia di procedimento.

Art. 52 - Istanze

52.1 I cittadini, le Associazioni, i Comitati di partecipazione ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

52.2 Le modalità dell'istanza e della relativa risposta sono indicate dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 53 - Petizioni

53.1 Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

53.2 Le modalità sulla presentazione della petizione e sull'esame della stessa da parte dell'organo competente sono indicate dall'apposito regolamento.

53.3 La procedura si chiude in ogni caso con una comunicazione espressa al primo sottoscrittore della petizione.

Art. 54 - Proposte

54.1 I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti amministrativi di competenza del Comune presentando proposte motivate sottoscritte da almeno cento residenti elettori. La proposta deve essere inoltrata alla Segreteria Generale del Comune da non meno di sei presentatori, la cui sottoscrizione è autenticata nelle forme di legge. Il numero minimo prescritto dovrà essere raggiunto entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di presentazione della proposta. La proposta deve essere dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo. E' trasmessa dal Sindaco all'organo o ufficio competente che assume le proprie determinazioni formali in merito entro trenta giorni dalla sua trasmissione.

Capo II Associazionismo e partecipazione

Art. 55 - Principi Generali

55.1 Il Comune valorizza ed incentiva le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini mediante:

- a) le forme di incentivazione previste dal successivo art. 59;
- b) l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- c) l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 56 - Associazioni

56.1 Il responsabile del servizio interessato registra, in apposito pubblico elenco, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio, suddivise per finalità di intervento.

Art. 57 - Organismi di Partecipazione

57.1 Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

57.2 Appositi Comitati di frazione, promossi dal Comune, attueranno un collegamento diretto con i poteri istituzionali per una equilibrata dialettica tra la dimensione sociale e quella amministrativa.

57.3 Su materie specifiche o per aggregazioni di interessi il Comune promuove la formazione di appositi organismi associativi per dibattere e approfondire temi di interesse generale. Sedi e luoghi di riunione verranno messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale.

57.4 L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, o valorizzare quelli esistenti, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

57.5 Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per

interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

57.6 La disciplina dei criteri generali di formazione e funzionamento degli organismi di cui al presente articolo è stabilita dall'apposito regolamento.

Art. 58 - Incentivazione

58.1 Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo nei termini previsti dall'apposito regolamento nel rispetto dei criteri e modalità previste dalla legge.

Art. 59 Partecipazione alle Commissioni

59.1 Le associazioni e gli organismi di partecipazione interessati, previa richiesta motivata, possono essere invitati a partecipare, tramite propri rappresentanti, ai lavori delle commissioni.

Capo III Referendum e Diritti di accesso

Art. 60- Referendum

60.1 Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazione di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

60.2 Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali o di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

60.3 Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) cinquecento cittadini elettori;
- b) un terzo del Consiglio Comunale.

60.4 Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative delle consultazioni.

Art.61 - Effetti del Referendum

61.1 Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

61.2 Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 62 - Revoca del Referendum

62.1 Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, revoca o sospende l'effettuazione del referendum nei seguenti casi:

- a) accoglimento della proposta;
- b) promulgazione di legge statale o regionale che disciplini ex novo la materia;
- c) scioglimento anticipato del Consiglio Comunale;
- d) concomitanza con altre consultazioni di voto.

Art. 63 - Diritto di Accesso

63.1 Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

63.2 Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

63.3 Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 64 - Diritto di Informazione

64.1 Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

64.2 L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

64.3 L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

64.4 I responsabili di area adottano i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

64.5 Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge.

Capo IV Difensore Civico

Art. 65- Nomina

65.1 Il difensore civico può essere nominato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, nei termini e con le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA
--

Art. 66- Statuto

66.1 Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

66.2 E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno cinquecento cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

66.3 Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 67 - Regolamenti

67.1 Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

67.2 Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

67.3 Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

67.4 L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 del presente Statuto.

67.5 I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 60.

67.6 Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

67.7 I Regolamenti entrano in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 68 Norme Transitorie e Finali

68.1 Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.